



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI**

**Corso di Laurea in
Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani**

TESI DI LAUREA TRIENNALE

**LA SCELTA DEL MATTARELLA BIS:
L'ALBA DI UNA NUOVA CONSUETUDINE
COSTITUZIONALE?**

Relatore:

Prof.ssa CINZIA COLALUCA

Laureando: STEFANO CANDIAGO

Matricola N. 1098311

Anno Accademico 2021/2022

Indice

Introduzione	5
CAPITOLO I	
L'elezione del Capo dello Stato secondo gli articoli 83 e 84 della Costituzione	
1. L'elezione in seduta comune del Parlamento	9
2. La partecipazione dei delegati regionali	10
3. Il voto segreto e le maggioranze per eleggere	12
4. La cittadinanza, l'età minima e i diritti civili e politici	15
5. L'incompatibilità con le altre cariche	15
6. La dotazione e l'assegno per legge	16
CAPITOLO II	
L'impatto della rielezione sul piano della legittimità costituzionale	
1. La regola del c.d. "semestre bianco" e le sue ragioni	19
2. La temporaneità delle cariche come principio	20
3. Le dichiarazioni di Napolitano e Mattarella	22
4. I potenziali "effetti collaterali" del doppio mandato	24
5. Le ragioni a sostegno del doppio mandato	26
6. Altre ipotesi favorevoli o contrarie alla rielezione	27
CAPITOLO III	
L'impatto della rielezione sul piano della convenienza politica	
1. L'autocandidatura di Mario Draghi e il no dei partiti	29

2. Le votazioni ai tempi del Covid-19	31
3. L'impossibile accordo su una figura alternativa	32
4. Ciò che ha concorso ulteriormente alla rielezione	34
5. La proposta di vietare la rielezione	35
6. La proposta dell'elezione diretta del Capo dello Stato	36
7. Il rinnovo della carica a pochi giorni dalla scadenza	37
Conclusione	39
Bibliografia	43

INTRODUZIONE

Questo elaborato si pone anzitutto l'obiettivo di analizzare la rielezione di Sergio Mattarella, avvenuta in data 29 gennaio 2022, una scelta politica questa che in parte ha fatto discutere ed ha avuto un certo impatto sull'opinione pubblica e sulla dottrina, contribuendo a determinare diverse interpretazioni e considerazioni di varia natura. C'è chi l'ha anzitutto percepita come un qualcosa di inopportuno, una sconfitta della politica piuttosto che una vittoria, mentre c'è chi, invece, la considera qualcosa di relativamente normale e appropriato, considerati anche i tempi di profonda crisi sociale, sanitaria, economica e politica che stiamo vivendo negli ultimi anni e mesi.

Per questo, oggi più che mai, una attenta riflessione appare sempre più necessaria per meglio considerare questo evento della seconda rielezione; ci si chiede infatti se questa scelta non sia, oramai, il prodotto di un cambiamento radicato, non più inquadrabile come uno strappo alla regola generale, ma piuttosto, come il risultato di una nuova consuetudine costituzionale.

Per meglio analizzare la vicenda, quindi, si partirà anzitutto dal punto di vista della correttezza costituzionale, e successivamente si amplierà lo sguardo anche all'aspetto politico della scelta, dato che si tratta di una decisione assolutamente di opportunità, con dei chiari vantaggi per l'allora governo in carica.

Ma prima ancora, è opportuno comprendere nel dettaglio le modalità con le quali il Presidente della Repubblica è eletto, anche perché diversamente, non si potrebbero comprendere le reali ragioni che stanno dietro la scelta adottata dai costituenti di prevedere l'elezione indiretta. Oggigiorno si sente spesso parlare di elezione diretta del Capo dello Stato, credendo che questa sia la soluzione migliore per la nostra forma di governo, senza considerare che, in realtà, proprio l'elezione indiretta è la scelta che meglio si conforma alla nostra Repubblica parlamentare e che, se si volesse decidere di cambiare la Costituzione per lasciare decidere al popolo sovrano quale Presidente eleggere, probabilmente si sarebbe costretti inevitabilmente a dover optare, un giorno, per una forma di governo interamente presidenziale.

La questione della legittimità costituzionale si pone poiché il nostro dettato

costituzionale non è chiarissimo al riguardo di questa tematica, ponendo numerosi interrogativi, e richiedendo interpretazioni corrette alla luce delle varie norme costituzionali; motivo in più, questo, per analizzare bene le motivazioni a sostegno della cosiddetta regola del “semestre bianco”, prevista dell’articolo 88 della Costituzione, e del principio sulla temporaneità delle cariche. Importanti, al riguardo, si rivelano anche le considerazioni espresse dai due Presidenti della Repubblica rieletti, Napolitano e Mattarella, in particolare quella espressa in occasione del giuramento di fedeltà alla Repubblica per il primo, avvenuta in data 22 aprile 2013, e quella pronunciata in occasione dell’avvenuta rielezione per il secondo, in data 29 gennaio 2022, le quali permettono entrambe di trarre alcune importanti conclusioni dai loro punti di vista. Diverse, infatti, sono le ragioni a sostegno o contrarie alla rielezione. Quelle contrarie sottolineano essenzialmente come ciò possa condurre ad una svolta presidenzialista o comunque comportare il fatto di non rispettare il principio della temporaneità delle cariche, mentre chi si dichiara a favore, sostiene che è giusto, oggigiorno, non privare il Parlamento della possibilità di optare per questa scelta quando le circostanze lo richiedano.

L’instabilità politica nel nostro Paese, del resto, è diventata un serio problema per la tenuta del nostro stesso sistema parlamentare, e in queste elezioni, i partiti e le coalizioni si sono dimostrate disunite su tutto, e non sono pertanto riuscite a trovare nemmeno un accordo di compromesso per eleggere un Capo dello Stato diverso da quello attuale; tutto questo ha ripercussioni notevoli sulla tenuta dei governi e sulla presunta svolta in senso presidenzialista che qualcuno ha ipotizzato in questi ultimi anni, tenuto conto che il Presidente della Repubblica si sarebbe sempre più rafforzato nel suo ruolo di garante ed, effettivamente, è una figura istituzionale sempre più attiva politicamente, visto che, già da diversi anni a questa parte, a causa della crescente e cronica instabilità politica, si serve legittimamente dei suoi poteri per dare avvio ai suoi governi presidenziali definiti “tecnici”, di “unità nazionale”, o delle “larghe intese”, a seconda dei fini che questi esecutivi si prefiggono per risanare il Paese dalle situazioni di crisi.

Ma riguardo alla preoccupazione che la rielezione possa essere un pericolo per la democrazia della nostra Repubblica, si avrà modo di approfondire che ci sono sufficienti garanzie costituzionali per non temere un eccessivo accentramento dei

poteri sulla figura istituzionale del Presidente della Repubblica, pur assicurandogli 14 anni di continuità istituzionale, considerato anche che questi ha un ruolo ben definito nella nostra Costituzione ed è oltretutto una figura neutrale, imparziale e sempre al di sopra delle dispute politiche, oltre che incentrata al bene dell'unità nazionale.

Questa vicenda della rielezione si presta dunque ad essere analizzata anche sul piano politico, tanto che si terrà conto di alcune prospettive “negative” per il Governo e il Parlamento che hanno inevitabile accelerato e spinto sempre di più i parlamentari verso questa soluzione al fine di raggiungere lo status quo. Molti sono gli scenari, infatti, che si erano prospettati e che si sarebbero potuti avverare; uno, tra tutti, è stata anche la possibilità remota di eleggere al Quirinale il Presidente del Consiglio in carica Mario Draghi, cosa che avrebbe sicuramente comportato una caduta del governo da lui presieduto e, di conseguenza, la riduzione del numero di deputati e senatori, a causa della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, che ad oggi ne ha effettivamente decurtato il numero, di circa un terzo, a partire da questa nuova legislatura.

Sicuramente questa elezione è stata inedita sotto tanti punti di vista, tenuto conto anche della grave situazione sanitaria causata dal Covid-19, che in quella occasione, a causa dei contagi ancora elevati, ha condizionato le modalità di votazione, ed ha reso necessari opportuni accorgimenti per scongiurare la diffusione incontrollata del virus.

Con riguardo poi alla proposta di elezione diretta, essa è stata solo una tra le diverse proposte che sono state avanzate; un'altra proposta che merita di essere considerata riguarda l'introduzione del divieto di rielezione, abolendo congiuntamente la regola del cosiddetto “semestre bianco”.

Ad ogni buon conto, questa elezione presidenziale è stata inedita anche perché non mancavano poi così tanti giorni alla data di scadenza della carica del Presidente Mattarella, e quindi avrebbe potuto manifestarsi anche l'ipotesi che l'elezione proseguisse oltre questo limite di tempo, nel caso in cui lo stallo politico, attorno ai nomi proposti dai principali leaders di partito, divisi su tutto, avesse continuato a perdurare ulteriormente.

CAPITOLO I

L'ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO SECONDO GLI ARTICOLI 83 E 84 DELLA COSTITUZIONE

1. L'elezione in seduta comune del Parlamento

«Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri». (art. 83 Cost., 1 co.)

Il Parlamento in seduta comune è un organo che riunisce in sé tutti i parlamentari della Camera e del Senato¹.

Il loro numero, a partire da questa nuova legislatura, a motivo della recente legge di revisione costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, è stato ridotto di un terzo, ossia il numero dei deputati presso la Camera è sceso da 630 a 400, mentre il numero dei senatori al Senato è passato da 315 a 200.

Solitamente, vengono eletti parlamentari in particolare ex Presidenti del Senato o della Camera, ma ciò non toglie che possano essere elette altre figure, di grande prestigio che, al momento della loro elezione, non risultano essere parlamentari (è questo il caso, per esempio, dello stesso Mattarella che, quando venne scelto nel 2015, era giudice costituzionale)².

Questo tipo di elezione indiretta è senza dubbio la modalità di votazione che meglio si conforma al nostro sistema parlamentare³. Se mai un giorno, si volesse introdurre nel nostro sistema costituzionale l'elezione diretta, si correrebbe il rischio di incorrere in un probabile dualismo politico, poiché tale riforma, benché non sarebbe intesa ad un incrementare i poteri presidenziali, e quindi non sarebbe, in linea di

¹ Cfr. Crisafulli V., Art. 55, in Commentario breve alla Costituzione/ Crisafulli V., Paladin L., con la collaborazione di Ambrosi A., CEDAM, Vol. 8 Breviaria Iuris, Padova, 1990. p. 360 (III, 1, 2)

² Cfr. De Carlo L., Rossi E., Santini G., “L'elezione del Capo dello Stato tra regole, regolarità e innovazioni (Rileggendo la tornata presidenziale del gennaio 2022)”, in *Rivista Nomos: le attualità del diritto*. Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale, n. 1/2022, pp. 21-22. <https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2022/04/Lelezione-del-capo-dello-stato.pdf>

³ Cfr. Crisafulli, op. cit., Art 83, p. 514 (I, 2)

principio, in contrasto con la nostra forma di governo parlamentare⁴, difatti, comporterebbe la conseguenza di introdurre le candidature formalizzate⁵, e quindi diventerebbe, già di per sé, una riforma presidenzialista a tutti gli effetti⁶.

Attualmente invece, poiché è assolutamente necessaria un'intesa politica per eleggere il Presidente, e non siamo al momento in presenza di una legge elettorale di tipo maggioritario, tale da consegnare al Paese una maggioranza di governo stabile e coesa, è chiaro che nel nostro contesto parlamentare non ci si possa auto candidare alla massima carica dello Stato, ma, al contrario, si debba essere candidati⁷.

Certamente, in questo sistema di elezione, che vede i capi di partito decidere in totale segretezza i nomi dei possibili candidati attraverso accordi politici segreti, tutt'altro che formali⁸, emerge l'esigenza, da parte dell'opinione pubblica, di ottenere maggiore trasparenza; una trasparenza che richiederebbe – secondo alcuni – di assistere ad un Parlamento in seduta comune, non solo intento a votare, ma anche a garantire discussioni⁹, ponendo fine così a quella prassi di elezione presidenziale che ne limita il ruolo a mero organo di votazione¹⁰ e che per tale ragione lo rende un collegio elettorale «imperfetto»¹¹.

2. La partecipazione dei delegati regionali

«All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato». (art. 83 Cost., 2 co.)

Questa disposizione si pone l'obiettivo di dare rappresentanza alla comunità politica

⁴ Cfr. Poggi A., “La elezione del Presidente della Repubblica. Le proposte sulle candidature: questioni di metodo e di merito”, in *Osservatorio costituzionale (AIC)*, Fasc. 2-2022. Data: 8 marzo 2022, p. 47 https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_2_06_Poggi.pdf

⁵ Cfr. Poggi A., op. cit. p. 37

⁶ Cfr. Poggi A., op. cit. p. 47

⁷ Cfr. Poggi A., op. cit. p. 49

⁸ Cfr. Poggi A., op. cit. p. 45

⁹ Cfr. Poggi A., op. cit. p. 47

¹⁰ Cfr. Poggi A., op. cit. p. 40

¹¹ Cfr. Crisafulli V., op. cit., Art. 83, p. 515 (II, 5)

territoriale nel suo complesso¹² ed avvalorata l'alto profilo istituzionale del Capo dello Stato, poiché egli, ai sensi dell'art. 87 Cost., 1 co., «rappresenta l'unità nazionale»¹³ al di là ogni «particolarismo regionale»¹⁴.

Tale rappresentanza, tuttavia, per via della ridotta consistenza numerica dei suoi componenti, sarebbe da considerare puramente simbolica, oltretutto insufficiente a garantire al Presidente la necessaria indipendenza rispetto al Parlamento¹⁵.

All'epoca, in Assemblea costituente, venne stabilito che, con l'eccezione della Valle d'Aosta, il numero dei rappresentanti regionali dovesse essere tre proprio per garantire rappresentanza alle minoranze dei Consigli regionali¹⁶.

Benché i componenti di tali delegazioni possano anche essere esponenti eletti esternamente al Consiglio (sempreché lo statuto regionale non richieda l'obbligo di essere un consigliere regionale¹⁷), la prassi più recente, fortemente consolidatasi in quest'ultimo anno di elezione presidenziale, vede, da un lato, la partecipazione esclusiva dei Presidenti della Regione e del Consiglio regionale, per la componente maggioritaria, e dall'altro, la partecipazione di esponenti della minoranza, sempre all'interno del Consiglio stesso¹⁸.

A tal riguardo, poiché questo co. 2 dell'art. 83 art. Cost. non prevede lo status di consigliere regionale come requisito obbligatorio per essere eletto consigliere regionale, una parte della dottrina critica quelle disposizioni che, stabilite all'interno dello statuto regionale, sanciscono tale obbligatorietà, ritenendo ciò non essenziale e quindi non particolarmente conforme al testo costituzionale, ma d'altro canto, l'altra parte della dottrina evidenzia come, in forza dell'art. 123 Cost., le Regioni siano pienamente legittimate ad imporre queste regole nel caso lo ritengano opportuno¹⁹.

¹² Cfr. Crisafulli V., op. cit., Art. 83, p. 515 (II, 2)

¹³ In particolare, ai sensi sentenza della Corte Cost. n.1/2013, al punto 8.2 del Cons. dir. anche «nel senso della coesione e dell'armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che compongono l'assetto costituzionale della Repubblica»

¹⁴ Cfr. Crisafulli V., op. cit., Art. 83, p. 516 (III, 2)

¹⁵ Cfr. Crisafulli V., op. cit., Art. 83, p. 516 (III, 1)

¹⁶ Cfr. Faraci S. "Poteri e funzioni del Capo dello Stato al tempo della terza repubblica", in *Portale giuridico Diritto.it*. 10 maggio 2019, <https://www.diritto.it/poteri-e-funzioni-del-capo-dello-stato-al-tempo-della-terza-repubblica/>

¹⁷ Cfr. Crisafulli V., op. cit., Art. 83, p. 516 (III, 5)

¹⁸ Cfr. De Carlo L., Rossi E., Santini G., op. cit., p. 5

¹⁹ Cfr. Crisafulli V., op. cit., Art. 83, p. 516 (III, 5)

In Veneto, per esempio, la delegazione del 2022 era formata dal Presidente della Regione, Luca Zaia, il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, e il capogruppo di opposizione Dem, Giacomo Possamai.

Sebbene l'art. 51 Cost., 1 co., esprima chiaramente il principio di pari opportunità, nel caso della elezione dei delegati regionali, attualmente non sono previste quote rosa per la rappresentanza femminile²⁰.

A seguito della già citata legge cost. n.1 del 2020, che ha comportato la modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, riducendo di un terzo del numero dei parlamentari, appare interessante notare che l'art. 83 Cost non abbia ancora subito modifiche, restando così invariato il numero di tre delegati per Regione (per un totale complessivo di 58), e dunque i delegati regionali vedono aumentare in termini percentuali la loro influenza alle elezioni presidenziali²¹.

Infatti, il contenuto della proposta di legge costituzionale Fornaro n. 2238 dal titolo: «Modifica agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica», che inizialmente prevedeva all'art. 2 di ridurre a due il numero dei delegati per ogni Regione, al fine di ristabilire i rapporti percentuali originari²², dopo essere stato modificato presso la Commissione in sede referente, ed essere stato approvato in prima lettura alla Camera dei deputati²³ sotto un nuovo titolo, ed essere stato trasmesso al Senato, non prevede più le modifiche all'art. 83 Cost.

Certamente, la scelta di mantenere a tre il numero dei delegati, anziché due, oltre a ridurre, seppure in maniera cospicua, la preponderanza numerica parlamentare, non cede eccessiva rappresentanza alla minoranza²⁴.

3. Il voto segreto e le maggioranze per eleggere

²⁰ Cfr. De Carlo L., Rossi E., Santini G., op. cit., p. 6

²¹ Cfr. Tantulli I., "Il collegio di elezione del Presidente della Repubblica nell'era post l. cost. n. 1/2020. I delegati regionali e la loro maggior incidenza numerica: equilibri da correggere?", in *Osservatorio costituzionale (AIC)*. Fasc. 2/2022. Data: 5 aprile 2022, p. 203, https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_2_08_Tantulli.pdf

²² Cfr. Tantulli I., op. cit. p. 203

²³ Cfr. Iter proposta di legge cost. reperibile al sito: Camera dei deputati > Lavori > Attività Legislativa > Progetti di legge > Atto Camera

²⁴ Cfr. Tantulli I., op. cit. pp. 207-208

«L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta». (art. 83 Cost., 3 co.)

Il fatto stesso che sia richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi per i primi tre scrutini rende chiara l'idea – nella “direzione tracciata e coerente” di altre norme della Costituzione – di quanto sia fondamentale la convergenza del maggior numero di consensi sulla massima carica dello Stato quale figura *super partes*²⁵, al di sopra di quegli interessi politici rappresentati e ribaditi dalle Camere e dal Governo²⁶.

Inoltre, il fatto che il voto sia segreto, invece che palese, ha anch'esso implicazioni notevoli, poiché, dal momento che consente ai grandi elettori di esprimere il proprio voto in totale libertà²⁷, fa sì che l'elezione presidenziale non sia mai riconducibile ad una particolare corrente politica; il che, oltretutto, impedisce la possibilità di proporre candidature ufficiali, se non quella, ulteriore, di presentare un “programma” presidenziale²⁸ e di impedire ogni possibile discussione sui candidati in Parlamento²⁹.

Se così non fosse, se veramente ci fosse la possibilità di presentare programmi e candidature, a prescindere da un accordo politico tra i partiti, come si è già fatto notare la figura presidenziale che ne deriverebbe non sarebbe più in grado di essere il vero rappresentante dell'unità nazionale³⁰.

Benché il voto sia segreto, spesso vengono impiegate modalità strategiche di voto che, per cercare di aggirare questa regola, consistono nel riportare nomi e cognomi di un determinato candidato, in modalità differenti, così da consentire ad ogni partito che sostenga una determinata candidatura, di contare, effettivamente, quanti dei suoi aderenti si attengono a tale scelta, e quanti invece, non la rispettano (i cosiddetti “franchi tiratori”)³¹.

²⁵ Cfr. Crisafulli V., op. cit., Art. 83, p. 514 (I,1)

²⁶ Cfr. Galeotti S., “Il Presidente della Repubblica garante della Costituzione: la concezione garantistica del Capo dello stato negli scritti dell'autore dal 1949 ad oggi”, Giuffrè editore, Milano, 1992, p. 84

²⁷ Cfr. Crisafulli V., op. cit., Art. 83, p. 518 (V,1)

²⁸ Cfr. Poggi A., La elezione del presidente della Repubblica cit. pp. 41- 42

²⁹ Cfr. Crisafulli V., op. cit., Art. 83, p. 518 (V, 4)

³⁰ Cfr. Poggi A., op. cit. p. 42

³¹ Cfr. Remer P., “Elezione presidente Repubblica: il voto è segreto?”, in *La legge per tutti*.

Per rendere il voto totalmente segreto, bene sarebbe che il Presidente della Camera, deputato a leggere i nomi di ogni scheda elettorale, leggesse solo il cognome del candidato prescelto, così che nessun voto espresso sia mai riconducibile ad un determinato schieramento politico³².

Infatti, in queste ultime elezioni, il Presidente della Camera Roberto Fico ha deciso di attenersi, per quanto possibile, a questa modalità di lettura delle schede, evitando di leggere eventuali annotazioni aggiuntive unitamente al solo cognome, o limitandosi a leggere nome e cognome, ove eventualmente riportati, solo nel caso in cui non fosse stato possibile attribuire con certezza il voto ad un candidato leggendo il solo cognome³³.

Ciò nonostante, è capitato anche che questa scelta si sia rivelata inefficace al quinto scrutinio, poiché le schede del centrodestra, indicanti il nome della Presidente del Senato Casellati, erano segnate e la stessa aveva modo di visionarle tutte avendo partecipato alle operazioni di spoglio³⁴.

Un'altra strategia politica, adottata sovente dai partiti, consiste nell'imporre al proprio gruppo elettorale di astenersi palesemente dalla votazione, così che essi possano verificare la propria coesione interna³⁵, evitare il voto dei «franchi tiratori», e prendere tempo per individuare la persona giusta da votare³⁶.

A differenza di quest'ultima scelta, la scheda bianca, invece, è un voto a tutti gli effetti, poiché, pur essendo “negativo”, garantisce comunque la segretezza³⁷.

21 gennaio 2022. https://www.laleggepertutti.it/544236_elezione-presidente-repubblica-il-voto-e-segreto

³² Cfr. Remer P., op. cit.

³³ Cfr. Nicotra I. A., “La finestra schiusa sulla rielezione, un porto sicuro nella tempesta dell’instabilità politica”, in *federalismi.it*. – Paper. 31 gennaio 2022. p. 2
<https://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=46654&dpath=document&dfile=31012022163604.pdf&content=L%2Bfinestra%2Bschiusa%2Bsulla%2Brielezione%2C%2Bun%2Bporto%2Bsicuro%2Bnella%2Btempesta%2Bdell%27E%20%99instabilit%C3%A0%2Bpolitica%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B>

³⁴ Cfr. De Carlo L., Rossi E., Santini G., op. cit., p. 14

³⁵ Muratore A., “I veri significati dell’astensione nel voto per il Quirinale”, in *ilGiornale.it*, 27 gennaio 2022 <https://www.ilgiornale.it/news/politica/i-veri-significati-dellastensione-nel-voto-quirinale-2005520.html>

³⁶ Cfr. Crisafulli V., op. cit., Art. 83, p. 518 (V, 3)

³⁷ Cfr. Reposo A., “Alcuni rilievi sul procedimento elettorale per l’elezione del Presidente della Repubblica”, in *Rivista AIC*, n. 2/2013, data: 5 aprile 2013.
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/C1_2013_Reposo.pdf

4. La cittadinanza, l'età minima e i diritti civili e politici

«Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici». (art. 84 Cost., 1 co.)

L'espressione «ogni cittadino», oltre a non escludere la possibilità di eleggere una donna, indica il necessario possesso della cittadinanza italiana³⁸.

Il requisito per l'età minima di tale carica, superiore di dieci anni rispetto a quello di senatore, previsto dal 2 co. dell'art. 58 Cost., è volto a garantire che la persona eletta abbia la giusta esperienza, maturità e autorevolezza per svolgere le delicate funzioni che il dettato costituzionale gli conferisce³⁹.

I requisiti del possesso dei diritti civili e politici indicano invece che non può essere eletto a questa carica chiunque risulti inabilitato o interdetto (Codice civile, artt. 414 e seguenti), compreso colui il quale, a seguito di una condanna penale, abbia subito l'interdizione dai pubblici uffici (Codice penale, artt. 28, 29)⁴⁰.

Inoltre, questi ultimi requisiti, compreso quello della cittadinanza, devono appartenere al Presidente durante tutto il periodo del suo mandato, altrimenti questi decade istantaneamente dalla carica⁴¹.

5. L'incompatibilità con le altre cariche

«L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica». (art. 84 Cost., 2 co.)

Tale incompatibilità riguarderebbe, anzitutto, ogni tipologia di ufficio pubblico che, a prescindere dalla sua tipologia, non faccia parte di quella categoria a parte che il Capo dello Stato ha il diritto di presiedere, e che è indicata dal co. 10 e 9 dell'art. 87 Cost.⁴².

³⁸ Cfr. Faraci S. "Poteri e funzioni del Capo dello Stato al tempo della terza repubblica", cit.

³⁹ Cfr. Crisafulli V., op. cit., Art. 84, p. 519 (I, 2,3)

⁴⁰ Cfr. Malo M., "Quirinale, non bastano i requisiti: un buon Capo dello Stato incarna la Costituzione nella vita", nel giornale *Il Fatto Quotidiano*. 19 gennaio 2022.

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/01/19/quirinale-non-bastano-i-requisiti-un-buon-capo-dello-stato-incarna-la-costituzione-nella-vita/6459569/>

⁴¹ Cfr. Faraci S., op. cit. [ultima consultazione: 16/08/2022]

⁴² Cfr. Crisafulli V., op. cit., Art. 84, p. 520 (IV, 1)

Sulla base di tale disposizione, secondo quanto sostenuto dalla dottrina e in sede costituente, sono da ritenersi escluse anche le cariche private, compreso qualunque altro incarico che, all'interno di un partito, non ne garantirebbe il requisito indispensabile di indipendenza⁴³.

A tal riguardo, si reputa che gli artt. 7 e 8 della legge 11 marzo 1953, n. 87 sulla incompatibilità delle cariche, attinenti ai giudici della Corte costituzionale, siano ugualmente validi anche nei confronti del Presidente della Repubblica, e vadano quindi ad integrare quanto già disposto dall'art. 84 Cost., 2 co.⁴⁴. Secondo tale legge, in particolare, ai giudici non è concesso: «assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro»⁴⁵.

6. La dotazione e l'assegno per legge

«L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge». (art. 84 Cost., 3 co.)

In questa norma, è stabilita una riserva di legge che conferisce al Parlamento la facoltà di specificare l'ammontare dell'assegno e della dotazione⁴⁶.

L'assegno è il compenso economico spettante al Presidente per l'esecuzione delle sue funzioni costituzionali, mentre la dotazione è l'insieme materiale dei beni pubblici messi a sua disposizione, la quale non costituisce sua proprietà personale⁴⁷. Entrambi, ai sensi del co. 1 dell'art. 10, della legge n. 1077 del 1948, devono essere esenti da imposte e tributi, attuali e futuri.

Tale riserva di legge si esprime, dunque e anzitutto, attraverso la legge n. 1077 del

⁴³ Cfr. Faraci S., op. cit.

⁴⁴ Cfr. Crisafulli V., op. cit., Art. 84, p. 520 (IV, 5)

⁴⁵ Art. 7, co. 1, legge 11 marzo 1953, n. 87

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/istituzione/LEGGE_11_marzo_1953.pdf

⁴⁶ Cfr. Marolda G. "Organizzazione e potere: il caso della Presidenza della Repubblica", nel *Gruppo di Pisa – Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale* – 2017/03, 22 settembre 2017. p. 3 https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Gianluca_Marolda_-_Organizzazione_e_potere_il_caso_della_Presidenza_della_Repubblica.pdf

⁴⁷ Cfr. Marolda G., op. cit., p. 3

1948⁴⁸, la quale ha provveduto ad istituire il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, una «struttura» appositamente creata per gestire la dotazione presidenziale e assistere il Capo dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni⁴⁹.

Il Segretario generale è posto al vertice di tutto il complesso amministrativo della Presidenza della Repubblica⁵⁰ ed «è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri»⁵¹.

L'atto di nomina e revoca è prerogativa sostanzialmente presidenziale, nel senso che appartiene alla esclusiva discrezionalità del Capo dello Stato, vero detentore del rapporto di fiducia con il Segretario, mentre la prevista necessità della controfirma ministeriale, altro non sarebbe che mero controllo governativo⁵², oltre che una condizione imprescindibile, a norma dell'art. 89 Cost., 1 co., per la sua validità⁵³.

Interessante inoltre considerare che, a giudizio della Corte costituzionale, pronunciatasi con sentenza n. 129 del 1981⁵⁴, «non spetta alla sezione I giurisdizionale della Corte dei conti il potere di sottoporre a giudizio di conto i tesorieri della Presidenza della Repubblica».

Poiché la Corte dei conti aveva inteso applicare la propria giurisdizione ai tesorieri di diversi organi costituzionali, in forza del 2 co. dell'art. 103 cost⁵⁵, era pertanto sorto un conflitto tra poteri dello Stato.

Secondo la dottrina, poiché anche questo organo costituzionale, quale è il Presidente della Repubblica, ha bisogno di un suo apparato, anche e soprattutto in supporto all'esercizio delle sue funzioni presidenziali, per fare in modo che egli sia totalmente indipendente rispetto ad altri poteri statali, il Segretariato generale non

⁴⁸ Cfr. Marolda G., op. cit., p. 3

⁴⁹ Cfr. Crisafulli V., op. cit., Art. 84, p. 520 (VII, 2,3)

⁵⁰ Cfr. Crisafulli V., op. cit., Art. 84, p. 520 (VII, 6)

⁵¹ Art. 3, co 2 della Legge n. 1077 del 9 agosto 1948: "Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica". https://www.quirinale.it/allegati_statici/amministrazione/legge1077_1948.pdf

⁵² Cfr. Marolda G., op. cit., p. 4

⁵³ Cfr. Galeotti S., Il Presidente della Repubblica garante della Costituzione, p. 115

⁵⁴ Cfr. Crisafulli V., op. cit., Art. 84, p. 520 (VIII, 1)

⁵⁵ Cfr. sentenza della Corte Cost. n.129/1981, al punto 2 del Ritenuto in fatto.

<https://www.giurcost.org/decisioni/1981/0129s-81.html>

è quindi configurabile come un generico apparato della pubblica amministrazione, quanto piuttosto come una struttura facente parte, a tutti gli effetti, dello stesso organo presidenziale⁵⁶.

D'altra parte, è lo stesso Presidente della Repubblica che, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 1077, approva, oltre ai provvedimenti inerenti al personale, anche il regolamento interno, il quale è dunque garantito da un solido principio costituzionale⁵⁷.

Tale principio, che rende autonoma e inviolabile la Presidenza della Repubblica, benché non sia scritto, è ricavabile sia dalla consuetudine non scritta che dalla disciplina regolamentare e legislativa in ambito di contabilità pubblica⁵⁸.

⁵⁶ Cfr. sentenza della Corte Cost. n.129/1981, al punto 4 del Cons. dir.

⁵⁷ Cfr. sentenza della Corte Cost. n.129/1981, al punto 4 del Cons. dir.

⁵⁸ Cfr. sentenza della Corte Cost. n.129/1981, al punto 2 e 3 del Ritenuto in fatto

CAPITOLO II

L'IMPATTO DELLA RIELEZIONE SUL PIANO DELLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

1. La regola del c.d. “semestre bianco” e le sue ragioni

A norma dell'art. 88 Cost., 1 co., il Capo dello Stato dispone del potere di scioglimento delle Camere, non prima di aver sentito i rispettivi Presidenti, fosse anche per scioglierne una soltanto.

Tale potere però, secondo il secondo comma dello stesso articolo, non è esercitabile «negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura»⁵⁹.

La ragione di tale limitazione risiede anzitutto nella necessità di evitare che il Presidente possa, nell'approfitte di una crisi di governo, utilizzare il potere di scioglimento per provocare elezioni anticipate e sperare quindi di ottenere successivamente un Parlamento più incline alla sua rielezione⁶⁰.

Si tenga presente però che questa, seppure sia l'ipotesi più importante e avvalorata dalla dottrina, non è l'unica tra le ragioni che hanno richiesto la necessità di introdurre tale norma, anche perché se così fosse, l'alternativa più semplice, logica ed efficace, per evitare questo abuso di potere, sarebbe stata quella di prevedere direttamente il divieto di rielezione⁶¹.

Pertanto, le altre motivazioni sono essenzialmente riconducibili al fatto che il Presidente, all'approssimarsi della scadenza del suo mandato, così come le Camere, allo scadere sempre più imminente della loro legislatura, risultano essere degli organi costituzionali depotenziati sotto l'aspetto della loro rappresentatività⁶².

Ed è proprio per tale circostanza che le norme costituzionali volte a impedire

⁵⁹ Art. 88 Cost., 2 co.

⁶⁰ Cfr. Gigliotti A., “Il semestre bianco nel quadro del potere di scioglimento anticipato delle Camere”, in *Rivista Nomos: le attualità del diritto*. Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale, n. 3/2021, p. 27

<https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2022/02/Gigliotti-1.pdf>

⁶¹ Cfr. Gigliotti A., op. cit., p. 7

⁶² Cfr. Gigliotti A., op. cit., p. 7

l'elezione presidenziale da parte delle Camere, quando sono in una fase conclusiva della loro legislatura, si prestano ad essere esaminate unitamente alla regola del cd. "semestre bianco"⁶³.

Infatti, la regola del "semestre bianco" sarebbe anche e anzitutto una diretta conseguenza complementare all'art. 85 Cost., 3° co.⁶⁴, poiché esso prevede che, nel caso in cui le Camere siano sciolte o a soli tre mesi dalla loro scadenza naturale, è compito delle nuove Camere procedere alla elezione presidenziale entro 15 giorni dalla loro riunione, con la conseguente proroga dei poteri del Presidente in carica. È proprio per via di tale proroga che, in mancanza dell'istituto del semestre bianco, il Presidente della Repubblica potrebbe abilmente pensare di sfruttare questa occasione, facendo ricorso allo scioglimento anticipato, per provare a influire sulle successive elezioni politiche, attuando quello che è stato definito un⁶⁵ «piccolo colpo di Stato legale»⁶⁶.

Così come è sancito nell'art. 85 Cost., 3° co., anche la norma dell'art. 86 Cost., 2° co., dispone che, qualora il Presidente in carica decida di dimettersi o abbia impedimenti permanenti o, peggio ancora, venga a mancare, spetta sempre alle Camere di nuova legislatura il dovere di procedere alla elezione del nuovo Presidente, se le Camere sono a meno di tre mesi dalla loro scadenza o sono sciolte. Tutte queste norme, così descritte nel loro intento, concorrono quindi a delineare un principio, ossia che non è bene che un organo costituzionale – in questo caso il Parlamento e il Capo dello Stato – vada a influire sul rinnovo un altro organo dello stesso rango qualora questi si trovi in uno stato di proroga o sia prossimo alla sua scadenza⁶⁷.

2. La temporaneità delle cariche come principio

Benché si denoti un consistente «indebolimento della posizione di forza del Capo dello Stato rispetto a quella che si poteva configurare nel precedente ordinamento

⁶³ Cfr. Gigliotti A., op. cit., p. 4

⁶⁴ Cfr. Crisafulli V., op. cit., Art. 84, p. 550 (V, 5)

⁶⁵ Cfr. Gigliotti A., op. cit., p. 5

⁶⁶ Gigliotti A., op. cit., p. 4

⁶⁷ Cfr. Gigliotti A., op. cit., p. 4

per lo stesso istituto»⁶⁸, la democraticità, che gli è conferita dall'attuale repubblicana parlamentare, deriva soprattutto dai requisiti indispensabili di eleggibilità e temporaneità delle cariche⁶⁹. In particolare, non prevedere la rieleggibilità del Presidente «serverebbe ad evitare il danno delle continuità personali proprie dei regimi ereditari e innaturali di un regime repubblicano»⁷⁰.

Per questa ragione, la permanenza settennale del Presidente al Quirinale, prevista dal primo comma dall'art. 85 Cost., altro non sarebbe che il risultato di un compromesso volto a garantire, da un lato, la su indicata temporanea della carica, e dall'altro, la stabilità continuativa dello Stato, cosicché tale incarico presidenziale, pur estendendosi nel tempo, per un periodo di due anni superiore alla durata effettiva delle Camere, indicata dal primo comma dell'art. 60 Cost., non è neanche così eccessivamente prolungato da provocare pericolosi squilibri di potere⁷¹.

Pertanto, si tratta di un mandato settennale abbastanza lungo, non più di quel che serve, e che è inferiore per durata soltanto a quella dei giudici costituzionali, i quali restano in carica per nove anni⁷².

Secondo i sostenitori della non rieleggibilità, poiché per sessant'anni non si è mai giunti a rieleggere un Presidente della Repubblica, si sarebbe quindi formata, durante questo periodo di tempo così esteso, una «consuetudine integrativa del testo costituzionale»⁷³ volta alla non rieleggibilità⁷⁴. Tale consuetudine sarebbe paradossalmente confermata anche dalla stessa rielezione di Napolitano, avvenuta nel 2013, poiché egli, definendo la scelta che lo ha riconfermato al Quirinale come

⁶⁸ Galeotti S., *Il Presidente della Repubblica garante della Costituzione*, cit., p. 14

⁶⁹ Cfr. Cerquozzi F., "La non rieleggibilità del capo dello Stato a tutela dell'equilibrio costituzionale: l'insegnamento del presidente Sergio Mattarella", in *Ius in itinere – Rivista giuridica online*. Data pubblicazione: 28 dicembre 2021. p. 6

<https://www.iusinitinere.it/la-non-rieleggibilita-del-capo-dello-stato-a-tutela-dellequilibrio-costituzionale-linsegnamento-del-presidente-sergio-mattarella-40954>

⁷⁰ Longhi. L., "Cincinnato e la discesa dal Colle. Osservazioni in tema di rieleggibilità del Presidente della Repubblica", in *Diritto Pubblico Europeo – Rassegna online*. Fascicolo 1/2022. p. 101

<http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline/article/view/8894/9587>

⁷¹ Cfr. Cerquozzi F., op. cit., p. 5

⁷² Cfr. Cerquozzi F., op. cit., p. 5

⁷³ Longhi. L., op. cit., p. 100

⁷⁴ Cfr. Tonelli L.M., "La rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica: alcune brevi considerazioni". In *Dirittifondamentali.it* - Fascicolo 1/2022. Data pubblicazione: 2 marzo 2022. p. 364 <http://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2022/03/L.M.-Tonelli-La-rielezione-di-Sergio-Mattarella-a-Presidente-della-Repubblica-alcune-brevi-considerazioni-.pdf>

un qualcosa di eccezionale, ha difatti conferito ragione alla regola consuetudinaria contraria alla rielezione del Capo dello Stato⁷⁵.

Gli argomenti a favore di tale ipotesi, d'altra parte, evidenziano anzitutto il fatto che la Costituzione, nel caso dei membri elettivi del CSM, con il 6° comma dell'art. 104 Cost., e nel caso dei giudici costituzionali, con il 3° comma dell'art. 135 Cost., nega qualsiasi possibilità di una loro rielezione, essendo loro organi tecnici⁷⁶.

In particolare, ha acquistato particolare valore l'evidenza secondo cui, considerato di fatto che il Presidente della Repubblica «presiede il Consiglio superiore della magistratura» ai sensi del 10° comma, dell'art. 87 Cost., il raddoppio del suo mandato determina una netta sproporzione tra la durata temporale complessiva del suo incarico di 14 anni e quella degli altri membri del CSM, i quali restano in carica per 4 anni secondo il 6° comma dell'art. 104 Cost⁷⁷.

Pertanto, l'indicazione che deriva dai commi di questi due articoli, sembra suggerire che la rielezione del Presidente della Repubblica sia qualcosa di inappropriato⁷⁸, e che la temporaneità delle cariche, come valido principio del nostro sistema costituzionale democratico, basa il suo funzionamento⁷⁹ «nell'alternanza della titolarità degli organi di vertice, e non nella loro continuità»⁸⁰.

3. Le dichiarazioni di Napolitano e Mattarella

Considerato che l'ex Presidente Napolitano, in occasione del suo secondo discorso di giuramento, pronunciato in data 22 aprile 2013, affermò che scongiurare la rielezione sarebbe l'alternativa più conforme alla concezione costituzionale di Capo dello Stato⁸¹, egli stesso ritenne opportuno definire questa possibilità – non prevista

⁷⁵ Cfr. Tonelli L.M., op. cit., p. 366

⁷⁶ Cfr. Longhi. L., op. cit., p. 101

⁷⁷ Cfr. Tonelli L.M., op. cit., p. 363

⁷⁸ Cfr. Longhi. L., op. cit., p. 102

⁷⁹ Cfr. Longhi. L., op. cit., p. 110

⁸⁰ Longhi. L., op. cit., p. 110

⁸¹ Cfr. Napolitano G, il suo discorso integrale in occasione del suo secondo giuramento di Presidente della Repubblica, in data 22 aprile 2013.

https://www.repubblica.it/speciali/politica/elezioni-presidente-repubblica-edizione2013/2013/04/22/news/napolitano_il_testo_integrale_del_discorso_di_insediamen-57257266/

a livello costituzionale – come una «scelta pienamente legittima, ma eccezionale»⁸², presa seriamente in considerazione per il pericolo «di un avvitarsi del Parlamento in seduta comune nell'inconcludenza, nella impotenza ad adempiere al supremo compito costituzionale dell'elezione del Capo dello Stato»⁸³.

Sempre in occasione di quel discorso poi, tenuto davanti al Parlamento riunito in seduta comune⁸⁴, oltre ad esprimere il seguente ammonimento alle forze politiche: «se mi troverò di nuovo dinanzi a sordità come quelle contro cui ho cozzato nel passato, non esiterò a trarne le conseguenze dinanzi al paese»⁸⁵, ed aver stabilito una serie di obiettivi programmatici da conseguire⁸⁶, stabilì anche un limite di tempo approssimativo entro il quale avrebbe svolto il suo mandato⁸⁷: «fino a quando la situazione del paese e delle istituzioni me lo suggerirà e comunque le forze me lo consentiranno»⁸⁸.

Alla luce di questi discorsi, della sua età all'epoca non più trascurabile, e di quella che poi è stata la durata effettiva del suo secondo mandato, sino al 2015, tutto pare confermare che, in questo caso, non si sia trattato tanto di una rielezione, quanto piuttosto di una proroga del suo incarico⁸⁹.

Anche il Presidente Sergio Mattarella si era più volte dichiarato contrario ad assumere un secondo mandato nei mesi antecedenti la sua rielezione⁹⁰.

In ogni caso, in occasione del suo secondo discorso di giuramento, contrariamente al suo predecessore, non ha proferito parola circa il presunto carattere eccezionale della sua riconferma al Quirinale, come a lasciar intendere che quest'ultima, lungi dall'essere qualcosa di straordinario, sia, oramai, quasi il risultato di una nuova consuetudine⁹¹.

⁸² Napolitano G., discorso cit.

⁸³ Napolitano G., discorso cit.

⁸⁴ Secondo l'art. 91 Cost.

⁸⁵ Napolitano G., discorso cit.

⁸⁶ Cfr. Lippolis V. "La seconda lezione di Mattarella: la rieleggibilità e l'inconsistenza di una Presidenza a tempo", in *Federalismi.it*. - paper, n.5 2022. Data: 31 gennaio 2022, p. 4

<https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46655>

⁸⁷ Cfr. Gigliotti A., "Il semestre bianco nel quadro del potere di scioglimento", cit., p. 3

⁸⁸ Napolitano G., discorso cit.

⁸⁹ Cfr. Gigliotti A., op. cit., p. 30

⁹⁰ Cfr. Cerquozzi F., "La non rieleggibilità del capo dello Stato" cit., p. 1

⁹¹ Cfr. Salerno G.M., "Dalla prima alla seconda presidenza Mattarella: novità nella continuità", in *federalismi.it* (Rivista di diritto pubblico, comparato, europeo), n. 5-2022, p. 5

In particolare, merita particolare attenzione la breve dichiarazione rilasciata da Mattarella, dopo aver ricevuto comunicazione, da parte dei Presidenti della Camera e del Senato, della sua avvenuta rielezione in data 29 gennaio 2022:

I giorni difficili trascorsi per l'elezione alla Presidenza della Repubblica nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando - sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale – richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati – e, naturalmente, devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti – con l'impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini⁹².

Si ritiene che le parole: «altre considerazioni», secondo un'interpretazione assolutamente personale, possano fare allusione, in particolare, anche alla regola consuetudinaria della non rielezione, tenuto conto che il Presidente ha deciso responsabilmente di non tralasciare quei doveri istituzionali ai quali è stato un'altra volta chiamato per il bene del Paese⁹³.

4. I potenziali “effetti collaterali” del doppio mandato

Come si è già osservato nel paragrafo 2, rinnovare il mandato significherebbe non moderare più i poteri del Presidente della Repubblica con il principio democratico della temporaneità delle cariche, e ciò potrebbe essere ancora più preoccupante di questi tempi di crescente instabilità politica⁹⁴, «dando luogo ad una continuità personale non del tutto in linea con la natura di un regime repubblicano»⁹⁵.

Difatti, poiché il Capo dello Stato ha una importantissima «funzione di

<https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=624>

⁹² Mattarella S., la sua dichiarazione dopo la comunicazione dell'esito della votazione da parte dei Presidenti di Senato e Camera, 29 gennaio 2022. <https://www.quirinale.it/elementi/62204>

⁹³ Cfr. Cerquozzi F., “Mattarella bis: le ragioni endogene ed esogene all'ordinamento costituzionale che hanno condotto alla rielezione”, in *Ius in itinere* – Rivista giuridica online. In data 25 febbraio 2022. p. 1 <https://www.iusinitinere.it/mattarella-bis-le-ragioni-endogene-ed-esogene-allordinamento-costituzionale-che-hanno-condotto-alla-rielezione-41430>

⁹⁴ Cfr. Cerquozzi F., “La non rieleggibilità”, cit., p. 6

⁹⁵ Longhi. L., “Cincinnato e la discesa dal Colle”, cit., p. 106

coordinamento politico attivo»⁹⁶, i suoi poteri acquistano maggiore centralità nei momenti di crisi politica, poiché essi gli permettono di risanare le defezioni tra i partiti al fine di mantenere l'unità e la stabilità dello Stato⁹⁷. Se così non fosse, infatti, la crisi del governo potrebbe presto degenerare in una crisi dello Stato⁹⁸. Per tale ragione, il Presidente ha fatto sempre più ricorso ai suoi poteri, dando quindi vita a quei governi di “responsabilità” o “unità nazionale”, a tal punto che negli ultimi tempi, qualcuno si è anche spinto ad ipotizzare provocatoriamente l'instaurarsi di una sorta di “Repubblica del Presidente” e si è comunque avuto modo di constatare una certa⁹⁹ «torsione in senso presidenzialista della nostra forma di governo parlamentare»¹⁰⁰.

Oltretutto, tale eventualità della rielezione – ad oggi non più così eccezionale – non può non suscitare perplessità se si immaginasse che in futuro, il Presidente uscente potrebbe cercare di favorire una sua rielezione, oltretutto, nel caso ciò avvenisse, decidere addirittura, in modo strategico, di rassegnare in un dato momento le proprie dimissioni – approfittando di certe condizioni partitiche e politiche – per agevolare l'elezione del suo successore, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero¹⁰¹.

Benché, ad oggi, sembrerebbe assai improbabile che il Presidente Mattarella non sia intenzionato a proseguire il suo mandato fino alla scadenza naturale¹⁰², la questione, per l'avvenire, dovrebbe essere affrontata¹⁰³.

Tra l'altro, per riprendere il discorso di inizio paragrafo, scegliere di rinnovare un mandato presidenziale di 7 anni, sino a 14, significa, in un certo modo – e limitatamente a questo specifico aspetto temporale – lasciar credere che tale carica elettiva e rappresentativa possa essere potenzialmente assimilata a quella di un monarca ereditario¹⁰⁴.

⁹⁶ Cerquozzi F., “La non rieleggibilità”, cit., p. 2

⁹⁷ Cfr. Cerquozzi F., “La non rieleggibilità”, cit., p. 2

⁹⁸ Cfr. Cerquozzi F., “La non rieleggibilità”, cit., p. 2

⁹⁹ Cfr. Cerquozzi F., “La non rieleggibilità”, cit., pp. 4 - 5

¹⁰⁰ Longhi. L., op. cit. p. 109

¹⁰¹ Cfr. De Carlo L., Rossi E., Santini G., op. cit., p. 29 - 32.

¹⁰² Cfr. Salerno G.M., op. cit. p. 5.

¹⁰³ Cfr. De Carlo L., Rossi E., Santini G., op. cit., p. 32.

¹⁰⁴ Cfr. Ciancio A., “La rielezione di Mattarella, *la de profundis* per la politica è quel “soffitto di cristallo” che non si infrange”, in *federalismi.it* – Paper. 31 gennaio 2022. p. 2

5. Le ragioni a sostegno del doppio mandato

I sostenitori della rielezione aggiungono invece che introdurre un eventuale divieto a tale necessità avrebbe l'effetto negativo di irrigidire sconvenientemente il sistema di elezione, rendendo difatti impossibile votare quell'unica figura istituzionale che sia riuscita a guadagnarsi la fiducia di svariate forze politiche nell'arco del suo settennato¹⁰⁵.

Inoltre, secondo la loro prospettiva, data «una tendenziale espansione del ruolo del Capo dello Stato, specie nei momenti più delicati della vita istituzionale»¹⁰⁶, difatti, garantirgli la possibilità di essere rieletto avrebbe il beneficio di trasformare la sua responsabilità politica diffusa in responsabilità politica istituzionale quando questi sia giunto alla fine del settennato¹⁰⁷.

Per di più, per quanto riguarda la tesi che sostiene la non rieleggibilità del Presidente della Repubblica, prendendo atto che i giudici costituzionali non possono essere rinominati, secondo il terzo comma dell'art. 135 della Costituzione, essa ha il difetto, a loro parere, di non considerare che il primo è un «garante politico della Costituzione»¹⁰⁸, mentre i secondi sono dei «garanti giuridici della Costituzione»¹⁰⁹, e che di norma un organo politico è certamente rieleggibile¹¹⁰.

Oltretutto, sostengono che sarebbe sbagliato paragonare ad un monarca il

<https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=46652&dpath=document&dfile=31012022163448.pdf&content=La%2Brielezione%2Bdi%2BMattarella%2C%2Bil%2B%27de%2Bprofundis%27%2Bper%2Bla%2Bpolitica%2Be%2Bquel%2B%27soffitto%2Bdi%2Bcrystallo%27%2Bche%2Bnon%2Bsi%2Binfrange%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B>

¹⁰⁵ Cfr. Longhi. L., op. cit., p. 105

¹⁰⁶ Menegatto G, “Ancora sul semestre bianco e sulla rieleggibilità del Presidente della Repubblica, a 130 anni dalla nascita di Antonio Segni”, in *Consulta online*, Fascicolo 1/2021, 1° aprile 2021, p. 275, <https://www.giurcost.org/contents/giurcost/studi/menegatto.pdf>

¹⁰⁷ Cfr. Teotonico V. “Note (sul dibattito) intorno alla rielezione del Presidente della Repubblica”, in *Rivista AIC*, n. 2/2022, data: 17 maggio 2022, p. 81 https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2022_03_Teotonico.pdf

¹⁰⁸ Borrello R., Intervento al Forum “La coda del Capo: Presidente della Repubblica e questioni di fine mandato”, in rivista *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 3/2021. 20 dicembre 2021, p. 21

<https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/forum-la-coda-de-capo-presidente-della-repubblica-e-questioni-di-fine-mandato/>

¹⁰⁹ Borrello R., op. cit., p. 21

¹¹⁰ Cfr. Borrello R., op. cit., p. 21

Presidente rieletto per un secondo, o terzo mandato, dal momento che quest'ultimo, per continuare a conservare la sua carica, ha dovuto, appunto, essere riconfermato, e comunque può sempre decadere dal suo ufficio, nel caso venga condannato per i gravi reati di «alto tradimento o attentato alla Costituzione», previsti dal primo comma dell'art. 90. Cost.¹¹¹.

6. Altre ipotesi favorevoli o contrarie alla rielezione

Secondo i sostenitori della non rielezione, poiché il secondo comma dell'art. 85 Cost., prevede che il “nuovo Presidente della Repubblica” è eletto dal Parlamento integrato in seduta comune, questo aggettivo «nuovo» dovrebbe essere interpretato come un qualcosa di incline a negare la rieleggibilità¹¹², ma chi è del parere opposto ribatte che tale aggettivo è utilizzato anche nel secondo comma dell'art. 61 Cost., il quale, nel prevedere la proroga delle Camere precedenti, finché non si giunga alla riunione delle «nuove», non pone di certo un divieto alla riconferma dei parlamentari¹¹³.

Sempre coloro che sostengono la non rielezione affermano poi che l'età minima di eleggibilità di cinquanta anni, richiesta dall'art. 84 Cost., primo comma, per essere eletti, sarebbe intesa ad indicare la carica di Presidente della Repubblica come la più alta a cui si possa ambire, tale poi da rendere successivamente impensabili altre eventuali assunzioni di responsabilità politica, a parte quella di divenire Senatore a vita, ai sensi dall'art. 59 Cost, primo comma¹¹⁴, e comunque, le stesse caratteristiche del Capo dello Stato, «basti pensare alla natura imparziale, super partes e neutrale connaturata al ruolo [...], nonché l'indipendenza»¹¹⁵, consiglierebbero di non sottoporre successivamente tale figura alla prova del consenso elettorale¹¹⁶.

Inoltre, sempre chi critica la rielezione sostiene che se questa prassi della rielezione continuasse a consolidarsi, sino a divenire la regola, poi sarebbe evidente che una mancata rielezione del Presidente uscente potrebbe essere intesa come chiara

¹¹¹ Cfr. Teotonico V. op. cit., p. 73

¹¹² Cfr. Longhi. L., “Cincinnato e la discesa dal Colle”, cit., p. 100

¹¹³ Cfr. Teotonico V. op. cit., Nota n. 38, p. 69

¹¹⁴ Cfr. Longhi. L., op. cit., p. 103

¹¹⁵ Tonelli L.M., “La rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica”, p. 366

¹¹⁶ Cfr. Longhi. L., op. cit., p. 106

disapprovazione sull'esercizio delle sue alte funzioni¹¹⁷, ma, anche su questo aspetto, c'è chi ritiene che in questi casi sarebbe una forzatura credere che tale mancata rielezione dipenda solo da una mera valutazione dell'operato¹¹⁸ «in una logica binaria di merito-demerito»¹¹⁹.

Per concludere, chi non approva la rielezione afferma che la ragione del semestre bianco, non sarebbe soltanto quella di ridurre gli eventuali effetti negativi, provocati da un ricorso del Capo dello Stato all'utilizzo strumentale del potere di scioglimento per agevolare la sua rieleggibilità, ma sarebbe anche quella di rimarcare una certa disapprovazione dell'ordinamento giuridico al prospettarsi di tale eventualità¹²⁰.

¹¹⁷ Cfr. Ciancio A., op. cit. p 3

¹¹⁸ Cfr. Longhi. L., op. cit., p. 105

¹¹⁹ Longhi. L., op. cit., p. 105

¹²⁰ Cfr. Longhi. L., op. cit., p. 105

CAPITOLO III

L'IMPATTO DELLA RIELEZIONE SUL PIANO DELLA CONVENIENZA POLITICA

1. L'autocandidatura di Mario Draghi e il no dei partiti

Nella conferenza del 22 dicembre 2021, Mario Draghi si è in un certo qual modo autocandidato alla Presidenza della Repubblica dichiarandosi, tra l'altro, di essere «un nonno al servizio delle istituzioni» e che il suo futuro dipende dal Parlamento¹²¹.

Diverse però sono state le motivazioni che hanno poi effettivamente spinto i vari leaders di partito ad opporsi a questa scelta, seppure egli non appartenesse ad alcuna corrente politica, e quindi sarebbe stato, anche da questo punto di vista, più che adatto a ricoprire questo incarico¹²².

In primo luogo, questa ipotesi avrebbe comportato la ricerca di un nuovo Presidente del Consiglio, creando pertanto una nuova paralisi istituzionale¹²³ e la fine di un esecutivo, definito delle “larghe intese”, con importanti conseguenze sugli equilibri dell'allora maggioranza eterogenea di governo, forse tali da provocare elezioni anticipate per l'impossibilità di trovare un premier allo stesso “livello” di Draghi¹²⁴. In secondo luogo, la questione prospettata dall'eventualità di questa nomina al Colle più alto era e resta controversa, poiché non esiste una chiara procedura da seguire¹²⁵.

Infatti, non si era mai prospettata questa eventualità, nel senso che mai un

¹²¹ Cfr. Ajello M., “Mario Draghi, il discorso sul Quirinale (in 3 passaggi chiave) che mette i partiti con le spalle al muro”, nel giornale *Il Mattino.it*. In data 22 dicembre 2021. https://www.ilmattino.it/primopiano/politica/mario_draghi_cosa_ha_detto_nonno_oggi_22_dicembre_2021-6399661.html

¹²² Cfr. Severa F., “Politica, tecnica e Costituzione. Considerazioni sull'elezione del Presidente della Repubblica 2022”, in *laCostituzione.info*. 4 febbraio 2022. p. 2 <https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/02/04/politica-tecnica-e-costituzione-considerazioni-sullelezione-del-presidente-della-repubblica-2022/>

¹²³ Cfr. Cerquozzi F., “Mattarella bis: le ragioni endogene ed esogene”, cit., p. 3

¹²⁴ Cfr. Furno E., “La rivincita dei peones”, in *federalismi.it*. – Paper. 31 gennaio 2022. p. 3 <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46650>

¹²⁵ Cfr. Furno E., op. cit., p 4

Presidente del Consiglio in carica è stato poi direttamente eletto Presidente della Repubblica¹²⁶. Piuttosto finora sono stati eletti Presidenti della Repubblica, ex Presidenti del Consiglio che, al momento della loro nomina a Capo dello Stato, avevano smesso di essere a capo dell'esecutivo già da diversi anni, come era stato, del resto, il caso di Ciampi¹²⁷.

Ciò detto, l'ostacolo primario che deve essere considerato, ai sensi del già citato secondo comma dell'art. 84 Cost., è che la massima carica della Repubblica «è incompatibile con qualsiasi altra carica» e questo comporta che si debba interpretare le norme al riguardo o ricorrere ad una «costruzione giuridica»¹²⁸.

A questa eventualità, si sono pertanto prospettati vari scenari e molte altre complicazioni¹²⁹, sebbene ci sia anche chi sostiene che, in realtà, la questione è molto più semplice di quello che si possa credere, e sostiene la tesi che dovrebbe essere esclusivamente il Presidente del Consiglio dimissionario, una volta eletto ed aver prestato giuramento, ai sensi dell'art. 91 Cost., ad avviare la consultazione per formare poi il nuovo esecutivo, e non mai il Presidente della Repubblica uscente né quello supplente¹³⁰. Ad ogni buon conto, per gestire questi vari passaggi istituzionali si deve fare riferimento anche alla legge n. 400, 23 agosto 1988¹³¹, la quale prevede che, all'art. 8, co.1: «[...], in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'età».

In terzo luogo, si è voluto comunque evitare il prospettarsi di una certa continuità¹³² «da una carica di governo alla carica di Capo dello Stato»¹³³, anche perché qualcuno, parlando di un “semipresidenzialismo di fatto”, prospettava che Mario Draghi, una volta eletto Presidente della Repubblica, avrebbe potuto continuare

¹²⁶ Cfr. Cerquozzi F., “Mattarella bis”, cit., p. 3

¹²⁷ Cfr. Borrello R., Intervento al Forum “La coda del Capo”, cit. domanda n. 5, p. 23

¹²⁸ Cfr. De Carlo L., Rossi E., Santini G., “L'elezione del Capo dello Stato”, cit., p. 23

¹²⁹ Cfr. in particolare Borrello R., op. cit. domanda n. 5, pp. 23-24

¹³⁰ Cfr. Fusaro C., “L'elezione del tredicesimo presidente (24-29 gennaio 2022). Ottimo risultato, meccanismo da rivedere, sistema in crisi irreversibile”, in *federalismi.it*. – Paper. 31 gennaio 2022. Nota 2, p. 6 <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46651>

¹³¹ Cfr. Fusaro C., op. cit. pp. 4 - 5

¹³² Cfr. Borrello R., op. cit. domanda n. 5, p. 23

¹³³ Borrello R., op. cit. domanda n. 5, p. 23

comunque a gestire l'indirizzo politico del Governo¹³⁴.

Ma questa sovrapposizione di ruoli è costituzionalmente vietata, poiché il Presidente del Consiglio, ai sensi del primo comma, art. 95 Cost., è il garante dell'indirizzo politico e amministrativo, mentre il Presidente della Repubblica è il garante dell'unità nazionale, secondo il primo comma, art. 87 Cost., e quindi è garante del funzionamento istituzionale¹³⁵.

2. Le votazioni ai tempi del Covid-19

A causa della pandemia da covid-19 ancora in corso, le modalità di votazione di questa recente votazione sono state adeguate alla grave situazione sanitaria per evitare il diffondersi del contagio, e diverse sono state le problematiche da affrontare.

Anzitutto preoccupava il fatto che alcuni deputati non avrebbero potuto partecipare alle votazioni a seguito della loro positività al Covid-19 o a motivo della loro mancata vaccinazione, e quindi si era reso necessario, a seguito dell'allora normativa restrittiva in vigore, l'emanazione di un apposito decreto-legge, n. 2, del 21 gennaio 2022, al fine di consentire a questi elettori la possibilità di prendere parte in sicurezza alle votazioni¹³⁶.

Difatti questo decreto ha permesso ai parlamentari ed ai delegati regionali di votare anche se positivi o sottoposti ad isolamento precauzionale a causa di contatti stretti con soggetti affetti da Covid-19¹³⁷. Per consentire le votazioni a questi grandi elettori, è stato quindi predisposto un apposito "drive-in elettorale" presso il parcheggio della Camera dei deputati¹³⁸. Solo in un caso, non è stato permesso all'onorevole Sara Cunial, che era sprovvista del green pass "base" e non si era sottoposta al test, di prendere parte alle votazioni in Aula¹³⁹.

¹³⁴ Cfr. Tonelli L.M., "La rielezione di Sergio Mattarella", op. cit., nota 48, p. 370

¹³⁵ Cfr. Furno E., op. cit., pp. 5-6

¹³⁶ Cfr. De Carlo L., Rossi E., Santini G., op. cit., pp. 7-10

¹³⁷ Cfr. Decreto-legge 21 gennaio 2022, n. 2: "Disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del presidente della Repubblica".

<https://www.astrid-online.it/static/upload/-/0000/-atto-completo-29.pdf>

¹³⁸ Cfr. Nicotra I. A., "La finestra schiusa sulla rielezione, un porto sicuro nella tempesta", cit., p. 2

¹³⁹ Cfr. De Carlo L., Rossi E., Santini G., op. cit., p. 12

Per quanto riguarda gli altri elettori, invece, il loro ingresso in aula è stato contingentato a gruppi di 50 alla volta, attuando inoltre stringenti misure di sanificazione¹⁴⁰. Infatti, non è stato utilizzato il solito catafalco, poiché è stato sostituito con tre cabine funzionali proprio a evitare il contagio¹⁴¹. Al di là di questi aspetti, ciò che preoccupava maggiormente era che tutte queste misure precauzionali descritte avrebbero inevitabilmente ritardato le operazioni di voto, con il conseguente rischio di dover necessariamente proseguire le votazioni oltre la data di scadenza del mandato del Presidente Mattarella, prevista il giorno 3 febbraio¹⁴², una situazione, questa, inedita e mai verificatasi finora¹⁴³. Pertanto, inizialmente, le votazioni si sono svolte al ritmo di una al giorno, benché poi, a partite dal giorno 28 gennaio, si è trovato il modo di svolgerne due al giorno¹⁴⁴.

3. L'impossibile accordo su una figura alternativa

Nei primi tre scrutini, c'è stato un consistente ricorso all'utilizzo della scheda bianca, dal momento che le forze politiche non avevano individuato una figura in grado di raccogliere consenso sufficiente, e si voleva pertanto aspettare almeno il quarto scrutinio per poter eleggere il Presidente con la maggioranza assoluta¹⁴⁵.

Il centrodestra aveva inizialmente proposto tre nomi: Letizia Moratti (attuale Vicepresidente della regione Lombardia), l'ex magistrato Carlo Nordio, e l'ex Presidente del Senato, Marcello Pera¹⁴⁶.

Tra gli ex Presidenti della Camera, si era anche fatta strada l'ipotesi di votare

¹⁴⁰ Cfr. De Carlo L., Rossi E., Santini G., op. cit., p. 12

¹⁴¹ Cfr. Nicotra I. A., op. cit., p. 2

¹⁴² Cfr. De Carlo L., Rossi E., Santini G., op. cit., p. 9

¹⁴³ Longhi L., "Il caso della mancata elezione del presidente della Repubblica prima della scadenza del precedente mandato. Un'ipotesi ricostruttiva", in *Federalismi.it*. n. 13/2022. Data: 4 maggio 2022, p. 155

<https://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=47137&dpath=document&dfile=04052022132716.pdf&content=Il%2Bcaso%2Bdella%2Bmancata%2Belezione%2Bdel%2BPresidente%2Bdella%2BRepubblica%2Bprima%2Bdella%2Bscadenza%2Bdel%2Bprecedente%2Bmandato%2BE%2BUn%2BE2%80%99ipotesi%2Bricostruttiva%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B>

¹⁴⁴ Cfr. De Carlo L., Rossi E., Santini G., op. cit., p. 9

¹⁴⁵ Cfr. De Carlo L., Rossi E., Santini G., op. cit., p. 18

¹⁴⁶ Cfr. De Carlo L., Rossi E., Santini G., op. cit., p. 21

Pierferdinando Casini¹⁴⁷.

Altri nomi, invece, erano riconducibili alle cosiddette “candidature di bandiera”; per quanto riguarda, per esempio, quelli proposti da Fratelli d’Italia, si è trattato inizialmente di Guido Crosetto (proposto alla terza votazione ottenendo 114 voti) e Carlo Nordio (ex magistrato proposto nelle ultime due votazioni)¹⁴⁸. Tra queste ultime tipologie di candidature, non sono invece stati stranamente avanzati nomi da parte del Movimento 5 Stelle¹⁴⁹.

Nella realtà dei fatti, però, prima di giungere ad eleggere Mattarella, la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata in realtà l’unica figura, tra tutti i vari schieramenti politici, ad essere ufficialmente candidata dal centrodestra e appoggiata fino alle votazioni nel quinto scrutinio¹⁵⁰.

Questa candidatura però, si è rivelata presto fallimentare, poiché ottenendo soltanto 382 voti, e non raggiungendo i 505 voti necessari per essere eletta, non ha ottenuto nemmeno i 450 del centrodestra, segno evidente che tale coalizione è tutt’altro che compatta, data anche l’allora competizione Meloni-Salvini per consolidare la propria leadership all’interno dello stesso schieramento di appartenenza¹⁵¹.

Con molta probabilità, proprio a causa del fatto che non sono state concordate le candidature tra le varie forze politiche, e si sia spesso indicata la strategia dell’astensione o della scheda bianca¹⁵², tutto ciò ha contribuito a favorire la scelta autonoma dei grandi elettori di sostenere con sempre più voti il nome del Presidente uscente Mattarella, indipendentemente dalle decisioni dei vertici di partito¹⁵³.

Soltanto nel caso della proposta di candidare la Direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Elisabetta Belloni, era seguito finalmente, la sera di venerdì 28 gennaio, un breve vertice tra gli esponenti di partito Salvini, Conte e Letta¹⁵⁴. Sembrava pertanto esserci una svolta improvvisa, essendo stato questo nome sostenuto anche da Giorgia Meloni, ma presto, nel giro di poche ore, questa

¹⁴⁷ Cfr. De Carlo L., Rossi E., Santini G., op. cit., p. 21

¹⁴⁸ Cfr. De Carlo L., Rossi E., Santini G., op. cit., p. 21

¹⁴⁹ Cfr. De Carlo L., Rossi E., Santini G., op. cit., p. 21

¹⁵⁰ Cfr. De Carlo L., Rossi E., Santini G., op. cit., p. 21

¹⁵¹ Cfr. Ciancio A., “La rielezione di Mattarella, il de profundis per la politica”, cit., p. 7

¹⁵² Cfr. De Carlo L., Rossi E., Santini G., op. cit., pp. 39-40

¹⁵³ Cfr. Ciancio A., op. cit., p. 10

¹⁵⁴ Cfr. Barbati M., “Il Mattarella bis e il commissariamento della politica”, in rivista *MicroMega*. Data: 2 febbraio 2022. <https://www.micromega.net/mattarella-bis-retroscena/>

candidatura è stata abbandonata altrettanto velocemente, dato che, oltre a non poter contare sul sostegno di una parte considerevole del PD, si dichiaravano contrari anche Liberi e Uguali, Forza Italia¹⁵⁵, e soprattutto il leader di Italia Viva Matteo Renzi¹⁵⁶. Così, dato il crescente consenso di Sergio Mattarella, che alla settima votazione aveva ottenuto ancora ben 387 voti, senza che nessun capo gruppo l’avesse ancora posto in votazione¹⁵⁷, il Presidente del Consiglio Draghi chiedeva al Presidente uscente se sarebbe stato disposto ad essere rieletto¹⁵⁸. Una volta riuscito ad ottenere il consenso di quest’ultimo, ed informati successivamente i partiti, si procedeva quindi all’ottava votazione, nella quale Mattarella otteneva 789 voti¹⁵⁹, risultando quindi il secondo Capo dello Stato più votato nella storia della nostra Repubblica dopo Sandro Pertini che, all’epoca, ne aveva ottenuti 832¹⁶⁰.

4. Ciò che ha concorso ulteriormente alla rielezione

Probabilmente diverse considerazioni hanno influito su questa rielezione.

Anzitutto, poiché si voleva trovare una rapida soluzione per evitare il ricorso alle elezioni anticipate, (le quali avrebbero comportato, tra l’altro, la riduzione del numero dei parlamentari, con la prospettiva per molti di questi di non essere più rieletti), la rielezione di Mattarella è stata l’esito di una decisione di deputati e senatori che, a poco a poco, si sono sempre più svincolati dalle indicazioni dei loro partiti¹⁶¹. D’altra parte, è risaputo infatti che le elezioni presidenziali mettono in rilievo i contrasti interni ai partiti e alla maggioranza, rivelandosi dunque fonte di agitazione per le varie forze partitiche¹⁶².

Non bisogna inoltre dimenticare che lo stesso governo Draghi, posto in essere dopo la crisi del secondo governo Conte, con l’obbiettivo di porre rimedio alla preoccupante crisi economica e sociale provocata dalla pandemia¹⁶³, era stato di

¹⁵⁵ Cfr. Ciancio A., op. cit., p. 8

¹⁵⁶ Cfr. Barbatì M., op. cit.

¹⁵⁷ Cfr. Ciancio A., op. cit., p. 10

¹⁵⁸ Cfr. De Carlo L., Rossi E., Santini G., op. cit., p. 28

¹⁵⁹ Cfr. De Carlo L., Rossi E., Santini G., op. cit., p. 29

¹⁶⁰ Nicotra I. A., “La finestra schiusa sulla rielezione”, cit., p. 4

¹⁶¹ Cfr. Furno E., op. cit., p. 3

¹⁶² Cfr. Fusaro C., “L’elezione del tredicesimo presidente (24-29 gennaio 2022)”. cit., p. 3

¹⁶³ Cfr. Ciancio A., op. cit., p. 4

derivazione presidenziale, ragione in più per affermare che nessuno avrebbe potuto impedire la rielezione del Presidente uscente¹⁶⁴.

Pertanto, questa scelta di rieleggere è stata la migliore risposta per garantire la persecuzione del Governo¹⁶⁵, almeno fino a quando non è poi caduto a pochi mesi di distanza.

5. La proposta di vietare la rielezione

Al di là delle diverse ragioni che possono aver “spinto” i costituenti a prevedere l’introduzione del semestre bianco, non c’è dubbio che questo limite temporale al potere di esercizio dello scioglimento anticipato, difatti non permette in quei sei mesi di risolvere adeguatamente una eventuale insanabile crisi di governo, determinando quindi uno squilibrio fra i poteri dello Stato¹⁶⁶. Nella nostra forma di governo, infatti, poiché può succedere che non ci sia modo di porre rimedio ad una crisi, tantomeno con la ricerca di una maggioranza parlamentare alternativa che sostenga un nuovo esecutivo, il ricorso anticipato alle urne diviene necessariamente l’unica vera soluzione¹⁶⁷.

Si consideri, inoltre, che nella realtà dei fatti, questo periodo semestrale rischia in alcune circostanze di dilatarsi ulteriormente nel tempo, per esempio, nel caso in cui i poteri presidenziali, a poche settimane dalla loro scadenza, siano prorogati ai sensi del terzo comma dell’art. 85 della Costituzione¹⁶⁸. Come se non bastasse poi, tale semestre rischia anche di rafforzare paradossalmente i poteri del Presidente, poiché, nell’eventualità che durante questo periodo si manifestarsi una crisi di Governo molto seria, l’unica soluzione possibile per affrontarla, essendo a questo punto preclusa la possibilità di consultare il corpo elettorale, diventa per forza la creazione di un Governo del Presidente, con il conseguente rafforzamento dei suoi poteri presidenziali e del suo ruolo di garanzia¹⁶⁹.

¹⁶⁴ Cfr. Fusaro C., op.cit., p. 8

¹⁶⁵ Cfr. Nicotra I. A., “La finestra schiusa sulla rielezione”, cit., p. 5

¹⁶⁶ Cfr. Gigliotti A., “Il semestre bianco nel quadro del potere di scioglimento anticipato”, cit. p. 28

¹⁶⁷ Cfr. Gigliotti A., op. cit. p. 28

¹⁶⁸ Cfr. Gigliotti A., op. cit. p. 28

¹⁶⁹ Cfr. Gigliotti A., op. cit. p. 29

Pertanto, da queste considerazioni, emergerebbe, secondo una parte della dottrina, la chiara e duplice esigenza di sopprimere il secondo co. dell'art. 88 Cost. relativo al «semestre bianco», oltre che di vietare, congiuntamente a questa riforma, la possibilità di rieleggere il Presidente in carica al termine del suo mandato, cosicché quest'ultimo, sapendo di non poter essere più rieletto, non abbia l'interesse a sciogliere strategicamente le Camere¹⁷⁰.

A tal riguardo è stato recentemente proposto il disegno di legge costituzionale n. 2468, depositato dai senatori del PD Parini, Bressa e Zanda con il titolo¹⁷¹: «Modifiche agli articoli 85 e 88 della Costituzione in materia di non rieleggibilità del Presidente della Repubblica e di esercizio del potere di scioglimento delle Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato». Secondo questa proposta, il primo co. dell'art 85 Cost. sarebbe così scritto: «Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è rieleggibile»¹⁷², mentre il secondo comma dell'art. 88 Cost. sarebbe abrogato.

6. La proposta dell'elezione diretta del Capo dello Stato

A seguito della recente elezione presidenziale, è stato riproposto il tema della elezione diretta del Capo dello Stato¹⁷³ come possibile alternativa all'attuale modalità di votazione indiretta.

Il disegno di legge n. 1489 dal titolo: «Modifiche agli articoli 83, 84, 85, della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica», redatto dagli esponenti di Fratelli d'Italia, propone, a tal fine, di introdurre, anzitutto, un sistema di elezione diretta con suffragio universale, senza incrementare gli attuali poteri del Capo dello Stato, cosicché si possa ottenere il massimo consenso da parte delle principali forze politiche attorno a questa riforma, in vista di realizzarne poi una seconda, più ambiziosa, che, ispirandosi all'attuale modello semipresidenziale

¹⁷⁰ Cfr. Gigliotti A., op. cit. p. 30

¹⁷¹ Cfr. Conti S., "Il divieto di rielezione del Presidente della Repubblica: mito o necessità?", in *primogrado.com*, 14 febbraio 2022. <https://www.primogrado.com/il-divieto-di-rielezione-del-presidente-delle-repubblica-mito-o-necessita>

¹⁷² Disegno di legge costituzionale n. 2468, p. 5
<https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/54616.pdf>

¹⁷³ Cfr. Fusaro C., op. cit., p. 9

francese, modifichi una parte consistente della nostra Costituzione.

Secondo i promotori di questa proposta, il vantaggio di questa riforma sarebbe quello di rispettare maggiormente il concetto di sovranità del popolo e di conferire al Presidente della repubblica, così eletto, una maggiore legittimazione¹⁷⁴.

7. Il rinnovo della carica a pochi giorni dalla scadenza

Come si è visto, il Presidente Mattarella è stato rieletto a pochi giorni dalla scadenza della sua carica, e questo ha inevitabilmente posto la questione, nel caso in cui non fosse stato possibile terminare le votazioni entro questo limite di tempo, se i poteri del Presidente della Repubblica in carica-uscente avrebbero dovuto essere prorogati o piuttosto essere attribuiti al Presidente del Senato¹⁷⁵.

Nell'ambito della dottrina, la maggioranza sostiene che si debba fare ricorso alla proroga dei poteri, analogamente a quanto dispone il terzo comma dell'art. 85 Cost., sia perché sussiste un principio di diritto secondo il quale chi è titolare di un pubblico ufficio debba rimanere in carica finché non si insedia il successore, e sia perché non sussiste un impedimento esattamente così come è descritto ai sensi dell'art. 86 della Costituzione¹⁷⁶.

La minoranza, invece, facendo riferimento al primo comma dell'art. 86 Cost., il quale dispone: «Le funzioni di Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato», sostiene che l'espressione “in ogni caso” comprenda perfettamente anche l'ipotesi di cui si sta discutendo¹⁷⁷.

Per di più, l'ipotesi stessa delle dimissioni anticipate del Presidente, prevista dal secondo comma dell'art. 86 Cost., si può inquadrare come una scadenza anticipata¹⁷⁸.

¹⁷⁴ Cfr. Disegno di legge n. 1489: “Modifiche agli articoli 83, 84, 85, della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica”.

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01123825.pdf>

¹⁷⁵ Cfr. Longhi L., “Il caso della mancata elezione del presidente della Repubblica”, cit., p. 154

¹⁷⁶ Cfr. Longhi L., op. cit., p. 156-157

¹⁷⁷ Cfr. Longhi L., op. cit., p. 159

¹⁷⁸ Cfr. Longhi L., op. cit., p. 159

Per concludere, si può per il momento affermare che mentre la proroga, difatti, allunga i tempi di permanenza alla carica di Presidente, la supplenza, invece, rispetta il principio di temporaneità delle cariche favorendone l'alternanza¹⁷⁹.

¹⁷⁹ Cfr. Longhi L., op. cit., p. 161-162

CONCLUSIONE

Nonostante in tema di rielezione non sussista una violazione apparente della Costituzione, poiché nessuna norma la impedisce, vi è comunque qualcosa che contrasta con quella che avrebbe dovuto essere la prassi originaria, ossia, quella di eleggere una figura presidenziale nuova e alternativa, attraverso delle trattative politiche efficaci tra partiti¹⁸⁰.

Il fatto che oggi si preferisca ricorrere alla rielezione, per la seconda volta, cosa che in passato non era mai avvenuta, non fa altro che sottolineare quanto queste trattative, sotto questo specifico aspetto, siano divenute, ormai, inconcludenti¹⁸¹.

Probabilmente, il Presidente Mattarella, dichiarandosi più volte indisponibile per un secondo mandato, nelle settimane antecedenti la sua rielezione, avrebbe voluto favorire una maggiore assunzione di responsabilità politica da parte delle principali forze partitiche in campo¹⁸².

Non per questo però, sarebbe giusto sostenere l'idea di introdurre nel nostro ordinamento costituzionale il divieto di rielezione, almeno non nella forma di governo attuale, poiché ciò complicherebbe la "vita" ad un sistema parlamentare che, già di per sé debole, correrebbe il rischio di vedere aggravata ulteriormente la sua instabilità¹⁸³. Infatti, benché si possa anche legittimamente valutare l'ipotesi della non rielezione, con la conseguente soppressione del c.d. "semestre bianco", previsto al secondo comma dell'art. 88 Cost., l'attuale testo costituzionale permette la possibilità al Parlamento integrato in seduta comune di rivotare quel Presidente uscente che magari, avendo svolto ammirevolmente le sue funzioni durante la permanenza al Quirinale, resta quindi l'unica vera scelta in grado di far convergere su di sé un considerevole numero di consensi rispetto ad altri candidati¹⁸⁴.

D'altra parte, se anche il Parlamento integrato in seduta comune continuerà in

¹⁸⁰ Cfr. Poggi A., "La elezione del presidente della Repubblica", cit., p. 38

¹⁸¹ Cfr. Poggi A., op. cit. p., 38

¹⁸² Cfr. Ciancio A., "La rielezione di Mattarella, il de profundis per la politica" cit., p 3.

¹⁸³ Cfr. Fusaro C., "L'elezione del tredicesimo presidente", cit., p. 10

¹⁸⁴ Cfr. Teotonico V. "Note (sul dibattito) intorno alla rielezione", cit., p. 73

futuro a riconfermare il Presidente uscente, di certo non verranno meno le garanzie costituzionali attualmente previste; come si è visto, infatti, è presente nel nostro ordinamento l'art. 90 Cost. sulla responsabilità presidenziale «per alto tradimento e attentato alla Costituzione» e il primo comma dell'art. 85 Cost. secondo cui il Presidente della Repubblica non può restare in carica per più di sette anni¹⁸⁵, e comunque, non bisogna nemmeno dimenticare l'art. 89 Cost., secondo il quale, al primo co., l'atto giuridico del Capo dello Stato non è valido, se non è controfirmato dal ministro proponente che deve assumersene la responsabilità¹⁸⁶.

Riguardo alla percezione, se si sia formata o meno una consuetudine alla rielezione, c'è chi è del parere positivo, sostenendo con forza che qualunque altro futuro Presidente potrà senz'altro pensare ad un secondo mandato dopo queste due rielezioni consecutive¹⁸⁷, e chi invece sostiene che è ancora troppo presto per poter parlare di una nuova consuetudine costituzionale¹⁸⁸.

Certamente, questa “finestra schiusa” – così come l'ha definita Giorgio Napolitano nel suo giuramento nell'aprile 2013 – concessa dalla nostra Costituzione per le imprevedibili situazioni di crisi politica, dovrebbe però, essere considerata responsabilmente, per non snaturare troppo le intenzioni originarie dei costituenti. Infatti, considerando che, se questa possibilità della rielezione non è esclusa dal dettato costituzionale, essa non è nemmeno espressamente prevista, e ciò fa sì che questa scelta non dovrebbe essere attualmente un qualcosa di immediato ed automatico, ma un qualcosa da valutare attentamente, qualora le circostanze lo richiedano, e sia comunque difficilmente possibile individuare una soluzione alternativa, dopo tutto l'impegno da parte delle forze politiche e dei parlamentari per non approdare immediatamente a questa soluzione della rielezione, altrimenti si rischia anche di strumentalizzare personalità importanti che meriterebbero ben altre valutazioni e considerazioni.

Infatti, se così si procedesse, si dovrebbero avere più possibilità di eleggere un nuovo Presidente, e se mai la cosa non fosse proprio possibile, allora si potrebbe sempre fare ricorso, in futuro, per la terza volta alla rielezione, senza che si debba

¹⁸⁵ Cfr. Teotonico V., op. cit., p. 73

¹⁸⁶ Cfr. Luciani M., op. cit., p. 8

¹⁸⁷ Cfr. Barbatì M., “Il Mattarella bis e il commissariamento della politica”, cit., p. 2

¹⁸⁸ Cfr. Nicotra I. A., “La finestra schiusa sulla rielezione”, cit., p. 3

considerare la cosa ancora inopportuna o, peggio, illegittima, tenuto conto delle garanzie sopra menzionate, tali da non fare dubitare in una svolta presidenzialista. Se invece, le attuali forze politiche di centrodestra vorranno considerare veramente la riforma del presidenzialismo, probabilmente si procederà con l'approvazione di due riforme consequenziali, approvando anzitutto quelle dell'elezione diretta del Capo dello Stato, non alterandone gli attuali poteri¹⁸⁹, poiché una riforma così concepita, specie quella che vorrebbe introdurre il semipresidenzialismo francese, richiede molta cautela; si pensi solo a quel tentativo di riforma costituzionale di Matteo Renzi nel 2016 che, per quanto ambizioso di rivoluzionare la nostra Costituzione, piacesse o meno, è stato bocciato dai cittadini al referendum ed ha comportato la caduta del suo intero esecutivo, sostituito poi dall'ora governo Gentiloni.

Ad ogni modo, si è giunti ad una fase critica della politica italiana in cui ci si può chiedere se sia la politica che si debba adattare alla Costituzione, o se sia la Costituzione che probabilmente dovrebbe essere modificata per adattarsi meglio ai cambiamenti in atto nel contesto politico-sociale del nostro Paese. Sicuramente, se la politica non sarà in grado di recuperare l'indispensabile arte del compromesso, forse un giorno, una svolta presidenzialista sarà inevitabile.

Ciò detto, senza dubbio la rielezione di Mattarella è stata conveniente per diversi aspetti, anche rilevanti, e meno per altri. Non è stata conveniente se è vero che ha rivelato tutta la debolezza dei partiti e delle coalizioni disunite al loro interno, mentre lo è stato se, proprio a causa di questa stessa instabilità politica, ha fornito quella continuità necessaria per non far cadere il governo Draghi, assicurare l'Europa, e soprattutto, far convergere sulla figura del Presidente rieletto un consenso molto elevato da parte delle forze politiche.

Dunque, come si può notare, molti sono gli aspetti da considerare e non è facile giudicare le scelte compiute; sarà certamente il corso degli eventi ad indicare come evolverà questa questione dai mille interrogativi e risvolti. Del resto, la tesi a favore della rielezione mette in primo piano la responsabilità del Presidente, mentre quella contraria punta sostanzialmente a massimizzarne l'indipendenza¹⁹⁰.

¹⁸⁹ Cfr. Disegno di legge n. 1489

¹⁹⁰ Longhi. L., "Cincinnato e la discesa dal Colle", cit., p. 108

Inoltre, la rielezione risponde anche a quella «necessità di conservare gli equilibri esistenti»¹⁹¹.

Per quanto riguarda il principio della temporaneità delle cariche, invece, si può certamente dire che, poiché nessuna norma esclude appunto la rielezione, questo fa in modo che¹⁹² «le conseguenze dell'eventuale violazione del principio operino solo sul piano della responsabilità politica, senza alcuna possibilità di assumere una veste giuridicamente rilevante»¹⁹³.

Per concludere, con le attuali disposizioni costituzionali pare naturale pensare che sarebbe decisamente meglio non privilegiare l'opzione della rielezione, pur senza escluderla, quanto piuttosto scegliere di eleggere una figura alternativa nuova per «meglio adattarsi allo spirito della Carta costituzionale»¹⁹⁴ e «non istituzionalizzare oltremodo la straordinarietà»¹⁹⁵.

¹⁹¹ Cerquozzi F., “Mattarella bis”, cit., p. 5

¹⁹² Cfr. Luciani M., “La (ri)elezione nella dinamica della forma di governo”, in *Osservatorio Costituzionale (AIC)*, Fasc. 2/2022. Data: 1° marzo 2022., p. 7-8
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_2_02_Luciani.pdf

¹⁹³ Luciani M., op. cit., p. 8

¹⁹⁴ Tonelli L.M., “La rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica”, cit., p. 364

¹⁹⁵ Longhi. L., op. cit., p. 109

BIBLIOGRAFIA

Ajello M., “Mario Draghi, il discorso sul Quirinale (in 3 passaggi chiave) che mette i partiti con le spalle al muro”, nel giornale *Il Mattino.it*. In data 22 dicembre 2021.

https://www.ilmattino.it/primopiano/politica/mario_draghi_cosa_ha_detto_nonno_oggi_22_dicembre_2021-6399661.html

Barbati M., “Il Mattarella bis e il commissariamento della politica”, in rivista *MicroMega*. Data: 2 febbraio 2022. <https://www.micromega.net/mattarella-bis-retroscena/>

Borrello R., Intervento al Forum “La coda del Capo: Presidente della Repubblica e questioni di fine mandato”, in rivista *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 3/2021. 20 dicembre 2021.

<https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/forum-la-coda-de-capo-presidente-della-repubblica-e-questioni-di-fine-mandato/>

Cerquozzi F., “La non rieleggibilità del Capo dello Stato a tutela dell'equilibrio costituzionale: l'insegnamento del Presidente Sergio Mattarella”, in *Ius in itinere* – Rivista giuridica online. Data pubblicazione: 28 dicembre 2021.

<https://www.iusinitinere.it/la-non-rieleggibilita-del-capo-dello-stato-a-tutela-dellequilibrio-costituzionale-linsegnamento-del-presidente-sergio-mattarella-40954>

Cerquozzi F., “Mattarella bis: le ragioni endogene ed esogene all'ordinamento costituzionale che hanno condotto alla rielezione”, in *Ius in itinere* – Rivista giuridica online. In data 25 febbraio 2022. <https://www.iusinitinere.it/mattarella-bis-le-ragioni-endogene-ed-esogene-allordinamento-costituzionale-che-hanno-condotto-alla-rielezione-41430>

Ciancio A., “La rielezione di Mattarella, il *de profundis* per la politica e quel “soffitto di cristallo” che non si infrange”, in *federalismi.it* – Paper. 31 gennaio 2022.

<https://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=46652&dpath=document&dfile=31012022163448.pdf&content=La%2Brielezione%2Bdi%2BMattarella%2C%2Bil%2B%27de%2Bprofundis%27%2Bper%2Bla%2Bpolitica%2Be%2Bquel%2Bsoffitto%2Bdi%2Bcristallo%27%2Bche%2Bnon%2Bsi%2Binfrange%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B>

Conti S., “Il divieto di rielezione del Presidente della Repubblica: mito o necessità?”, in *primogrado.com*, 14 febbraio 2022.

<https://www.primogrado.com/il-divieto-di-rielezione-del-presidente-delle->

[repubblica-mito-o-necessita](#)

Corte Cost., sent. n.1/2013.

<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=1>

Corte Cost. sent. n.129/1981.

<https://www.giurcost.org/decisioni/1981/0129s-81.html>

Costituzione della Repubblica Italiana

Crisafulli V., in Commentario breve alla Costituzione/ Crisafulli V., Paladin L., con la collaborazione di Ambrosi A., CEDAM, Vol. 8 Breviaria Iuris, Padova, 1990.

De Carlo L., Rossi E., Santini G., “L’elezione del Capo dello Stato tra regole, regolarità e innovazioni (Rileggendo la tornata presidenziale del gennaio 2022)”, in Rivista *Nomos: le attualità del diritto*. Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale, n. 1/2022.

<https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2022/04/Lelezione-del-capo-dello-stato.pdf>

Decreto-legge 21 gennaio 2022, n. 2: “Disposizioni urgenti per consentire l’esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica”.

https://www.astrid-online.it/static/upload/___-/0000/___-atto-completo-___29.pdf

Disegno di legge n. 1489: “Modifiche agli articoli 83, 84, 85, della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica”.

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01123825.pdf>

Disegno di legge costituzionale n. 2468: “Modifiche agli articoli 85 e 88 della Costituzione in materia di non rieleggibilità del Presidente della Repubblica e di esercizio del potere di scioglimento delle Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato”.

<https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/54616.pdf>

Faraci S. “Poteri e funzioni del Capo dello Stato al tempo della terza repubblica”, in *Portale giuridico Diritto.it*. 10 maggio 2019.

<https://www.diritto.it/poteri-e-funzioni-del-capo-dello-stato-al-tempo-della-terza-repubblica/>

Furno E., “La rivincita dei *peones*”. In *federalismi.it*. – Paper. 31 gennaio 2022.

<https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46650>

Fusaro C., “L'elezione del tredicesimo presidente (24-29 gennaio 2022). Ottimo risultato, meccanismo da rivedere, sistema in crisi irreversibile”, in *federalismi.it*. – Paper. 31 gennaio 2022. Nota 2, p. 6 <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46651>

Galeotti S., “Il Presidente della Repubblica garante della Costituzione: la concezione garantistica del Capo dello stato negli scritti dell'autore dal 1949 ad oggi”. Giuffré editore, Milano, 1992.

Gigliotti A., “Il semestre bianco nel quadro del potere di scioglimento anticipato delle Camere”, in Rivista *Nomos: le attualità del diritto*. Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale, n. 3/2021. <https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2022/02/Gigliotti-1.pdf>

Legge 23 agosto 1988, n. 400 dal titolo: “disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”. https://presidenza.governo.it/normativa/allegati/L_19880823_400.pdf

Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, dal titolo: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00151/sg>

Legge 11 marzo 1953, n. 87: “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”. https://www.cortecostituzionale.it/documenti/istituzione/LEGGE_11_marzo_1953.pdf

Legge n. 1077 del 9 agosto 1948: “Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica”. https://www.quirinale.it/allegati_statici/amministrazione/legge1077_1948.pdf

Lippolis V. “La seconda lezione di Mattarella: la rieleggibilità e l'inconsistenza di una Presidenza a tempo”, in *Federalismi.it*. - paper, n.5 2022. Data: 31 gennaio 2022. <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46655>

Longhi. L., “Cincinnato e la discesa dal Colle. Osservazioni in tema di rieleggibilità del Presidente della Repubblica”, in *Diritto Pubblico Europeo* –

Rassegna online. Fascicolo 1/2022.

<http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline/article/view/8894/9587>

Longhi L., “Il caso della mancata elezione del Presidente della Repubblica prima della scadenza del precedente mandato. Un'ipotesi ricostruttiva”, in *Federalismi.it*. n. 13/2022. Data: 4 maggio 2022

<https://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=47137&dpath=document&dfile=04052022132716.pdf&content=II%2Bcaso%2Bdella%2Bmancata%2Belezione%2Bdel%2BPresidente%2Bdella%2BRepubblica%2Bprima%2Bdella%2Bscadenza%2Bdel%2Bprecedente%2Bmandato%2E%2BUn%2E%80%99ipotesi%2Bricostruttiva%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B>

Luciani M., “La (ri)elezione nella dinamica della forma di governo”, in *Osservatorio Costituzionale (AIC)*, Fasc. 2/2022. Data: 1° marzo 2022.

https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_2_02_Luciani.pdf

Malo M., “Quirinale, non bastano i requisiti: un buon Capo dello Stato incarna la Costituzione nella vita”, nel giornale *Il Fatto Quotidiano*. 19 gennaio 2022.

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/01/19/quirinale-non-bastano-i-requisiti-un-buon-capo-dello-stato-incarna-la-costituzione-nella-vita/6459569/>

Marolda G. “Organizzazione e potere: il caso della Presidenza della Repubblica”. Gruppo di Pisa – in *Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale* – 2017/03, 22 settembre 2017.

https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Gianluca_Marolda_-_Organizzazione_e_potere_il_caso_della_Presidenza_della_Repubblica.pdf

Mattarella S., la sua dichiarazione dopo la comunicazione dell'esito della votazione da parte dei Presidenti di Senato e Camera, 29 gennaio 2022.

<https://www.quirinale.it/elementi/62204>

Menegatto G., “Ancora sul semestre bianco e sulla rieleggibilità del Presidente della Repubblica, a 130 anni dalla nascita di Antonio Segni”, in *Consulta online*, Fascicolo 1/2021, 1° aprile 2021.

<https://www.giurcost.org/contents/giurcost//studi/menegatto.pdf>

Muratore A., “I veri significati dell'astensione nel voto per il Quirinale”, in *ilGiornale.it*, 27 gennaio 2022

<https://www.ilgiornale.it/news/politica/i-veri-significati-dellastensione-nel-voto-quirinale-2005520.html>

Napolitano G., il suo discorso integrale in occasione del suo secondo giuramento di Presidente della Repubblica, in data 22 aprile 2013, disponibile al sito:

<https://www.repubblica.it/speciali/politica/elezioni-presidente-repubblica->

[edizione2013/2013/04/22/news/napolitano_il_testo_integrale_del_discorso_di_insediamento-57257266/](https://www.federalismi.it/ediamento-57257266/)

Nicotra I. A., “La finestra schiusa sulla rielezione, un porto sicuro nella tempesta dell’instabilità politica”, in *federalismi.it*. – Paper. 31 gennaio 2022.
<https://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=46654&dpath=document&dfile=31012022163604.pdf&content=La%2Bfinestra%2Bschiusa%2Bsulla%2Brielezione%2C%2Bun%2Bporto%2Bsicuro%2Bnella%2Btempesta%2Bdell%E2%80%99instabilit%C3%A0%2Bpolitica%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B>

Poggi A., “La elezione del Presidente della Repubblica. Le proposte sulle candidature: questioni di metodo e di merito”, in *Osservatorio costituzionale (AIC)*, Fasc. 2-2022. Data: 8 marzo 2022.
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_2_06_Poggi.pdf

Remer P., “Elezione presidente Repubblica: il voto è segreto?”, in *La legge per tutti*. 21 gennaio 2022.
https://www.laleggepertutti.it/544236_elezione-presidente-repubblica-il-voto-e-segreto

Reposo A., “Alcuni rilievi sul procedimento elettorale per l’elezione del Presidente della Repubblica”, in *Rivista AIC*, n. 2/2013, data: 5 aprile 2013.
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/C1_2013_Reposo.pdf

Salerno G.M., “Dalla prima alla seconda presidenza Mattarella: novità nella continuità”, in *Federalismi.it* (Rivista di diritto pubblico, comparato, europeo), Editoriale – 9 febbraio 2022, n. 5/2022.
<https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=624>

Severa F., “Politica, tecnica e Costituzione. Considerazioni sull’elezione del Presidente della Repubblica 2022”, in *laCostituzione.info*, 4 febbraio 2022.
<https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/02/04/politica-tecnica-e-costituzione-considerazioni-sullelezione-del-presidente-della-repubblica-2022/>

Tantulli I., “Il collegio di elezione del Presidente della Repubblica nell’era post l. cost. n. 1/2020. I delegati regionali e la loro maggior incidenza numerica: equilibri da correggere?”, in *Osservatorio costituzionale (AIC)*. Fasc. 2/2022. Data: 5 aprile 2022.
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_2_08_Tantulli.pdf

Teotonico V. “Note (sul dibattito) intorno alla rielezione del Presidente della Repubblica”, in *Rivista AIC*, n. 2/2022, data: 17 maggio 2022.
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2022_03_Teotonico.pdf

Tonelli L.M., “La rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica: alcune brevi considerazioni”, in *Dirittifondamentali.it* - Fascicolo 1/2022. Data pubblicazione: 2 marzo 2022.

<http://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2022/03/L.M.-Tonelli-La-rielezione-di-Sergio-Mattarella-a-Presidente-della-Repubblica-alcune-brevi-considerazioni-.pdf>